

COMUNE DI BAGNOLO DI PO

PROVINCIA DI ROVIGO

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
ANNO 2018
SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA**

L'anno duemiladiciannove (2019), addì dodici (12) del mese di marzo, presso la Sede del Comune intestato, è convocata la delegazione trattante, al fine di dare attuazione alle norme di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto REGIONI-ENTI LOCALI, in relazione al disposto dell'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 8 del C.C.N.L. stipulato il 21 maggio 2018, si è riunita la delegazione trattante come istituita ai sensi dell'art. 10 dello stesso C.C.N.L.

Sono presenti:

Per la Delegazione di parte pubblica (costituita con deliberazione di Giunta comunale n. 58 del 08.06.2018) il Presidente

N.D.	Nominativi	Funzione
	Giuseppe Esposito – segretario comunale pro tempore	Presidente

Per la Delegazione di parte sindacale:

N.D.	Nominativi	Organizzazione rappresentata
	Paolo Zanini	CGIL FP
	Matteo Tegazzini	CISL FP
	Daniele Cadore	RSU

P R E M E S S O

- che le parti si sono incontrate per la definizione della pre-intesa sull'accordo decentrato integrativo per il riparto delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane, rispetto alle norme di cui ai vigenti contratti nazionali, previa convocazione del Presidente, e sono addivenute all'accordo per il contratto integrativo decentrato 2018;

- che l'art. 7, comma 4 del C.C.N.L. stipulato il 21.05.2018 testualmente recita:

"4. Sono oggetto di contrattazione integrativa:

a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 68, comma 1 tra le diverse modalità di utilizzo;

b) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance;

c) i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche;



- d) l'individuazione delle misure dell'indennità correlata alle condizioni di lavoro di cui all'art. 70-bis, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;
- e) l'individuazione delle misure dell'indennità di servizio esterno di cui all'art. 56-quinquies, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri previsti ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;
- f) i criteri generali per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 70-quinquies comma 1;
- g) i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva;
- h) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo;
- i) l'elevazione della misura dell'indennità di reperibilità prevista dall'art. 24, comma 1;
- j) la correlazione tra i compensi di cui all'art. 18, comma 1, lett. b) e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;
- k) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 24, comma 3 per il numero dei turni di reperibilità nel mese anche attraverso modalità che consentano la determinazione di tali limiti con riferimento ad un arco temporale plurimensile;
- l) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 23, commi 2 e 4, in merito, rispettivamente, all'arco temporale preso in considerazione per l'equilibrata distribuzione dei turni, nonché ai turni notturni effettuabili nel mese;
- m) le linee di indirizzo e i criteri generali per la individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro;
- n) l'elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell'art. 53, comma 2;
- o) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore, ai sensi dell'art. 38-bis del CCNL del 14.9.2000;
- p) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
- q) l'elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell'orario multiperiodale, ai sensi dell'art. 25, comma 2;
- r) l'individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l'arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi dell'art. 22, comma 2;
- s) l'elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell'art. art. 38 del CCNL del 14.9.2000;
- t) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti l'organizzazione di servizi;
- u) l'incremento delle risorse di cui all'art. 15, comma 5 attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all'art. 67;
- v) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;
- w) il valore dell'indennità di cui all'art. 56-sexies, nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 di tale articolo;
- z) integrazione delle situazioni personali e familiari previste dall'art.23, comma 8, in materia di turni di lavoro notturni.”

VISTO ancora l'art. 7 del C.C.N.L. 21 maggio 2018, commi 1, 2 e 3, e l'art. 8 dello stesso che, rispettivamente, disciplinano:

- a) La composizione delle delegazioni;
- b) I tempi e le procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato;

VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto regioni-autonome locali,

PRESO ATTO dei vincoli previsti dall'art. 40 comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001 laddove, in particolare, si prevede che i contratti decentrati integrativi non possono porsi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti, risultando nulle ed inapplicabili le clausole difformi;

PRESA VISIONE della deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 8 giugno 2018, dichiarata immediatamente eseguibile, di costituzione della delegazione trattante di parte pubblica;

Handwritten signature



Handwritten signature

PRESO ATTO della costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2018 giusta determinazione del responsabile dell'area amministrativo contabile n. 48 del 11/05/2018 (FONDO PROVVISORIO)

PRESO ATTO della deliberazione di G.C. n. 50 del 11.05.2018 "DIRETTIVE PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PER L'ANNO 2018.", con cui, oltre a prendere atto della determinazione n. 48 del 11/05/2018 con la quale il Responsabile dell'area amministrativa finanziaria ha costituito il fondo delle risorse decentrate anno 2018, relativamente alla parte stabile, approvava le direttive da indirizzare alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica, per la sessione negoziale del CCDI anno 2018 per la definizione dei criteri di ripartizione del fondo delle risorse decentrate del personale dipendente del Comune di Bagnolo di Po, e, in particolare, stabiliva di destinare euro 1.300,00 della parte del fondo stabile 2018 al riconoscimento delle P.E.O. da attribuirsi con i criteri stabiliti nel Ccdi 2017 e accordo programmatico 2018;

PRESO ATTO della deliberazione di G.C. n. 51 del 18.05.2018 "Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2018." con cui si autorizzava il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo per la destinazione del trattamento economico accessorio per l'anno 2018 dando atto che le parti nel predetto accordo rinviano ad un successivo accordo per la destinazione delle ulteriori risorse decentrate sia di parte stabile che di parte variabile;

APPURATO che l'accordo sottoscritto il 18.05.2018 prevede in particolare:

- che le risorse decentrate di parte stabile ammontano ad € 18.846,85, come da Determinazione del Responsabile dell'area Amministrativa finanziaria n. 48 del 11 maggio 2018;
- che la quota del fondo, parte stabile, non disponibile per la contrattazione è pari ad euro 11.955,60 di cui euro 2.441,76 utilizzata per l'indennità di comparto ed euro 9.514,04 per le progressioni orizzontali. Pertanto risulta una parte disponibile pari ad euro 6.891,05 per la contrattazione relativa alla parte stabile del fondo;
- di destinare euro 1.300,00 della parte stabile del fondo stabile anno 2018 al riconoscimento delle nuove progressioni economiche con decorrenza dall'adozione del provvedimento di approvazione della selezione;

PRESO ATTO della costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2018 in base al nuovo CCNL 21/05/2018 con determinazione del responsabile dell'area amministrativo contabile n. 152 del 28/12/2018 relativamente alla parte stabile;

PRESO ATTO della deliberazione di G.C. n. 116 del 28.12.2018 "Atto di indirizzo in ordine alla costituzione del fondo delle risorse decentrate anno 2018 e direttive per la contrattazione decentrata." con cui si autorizzava il Responsabile del Servizio Personale a determinare definitivamente il "Fondo risorse decentrate anno 2018" di cui all'art. 67 del CCNL sottoscritto il 21/5/2018 prevedendo l'integrazione delle risorse corrispondenti all'1,2% del Monte Salari 1997 (art. 67, comma 4 del CCNL) il cui ammontare è pari ad euro 1.965,00 e di assegnare alla Delegazione trattante di parte pubblica le direttive citate in premessa cui attenersi nello svolgimento della trattativa con le OO.SS., per la definizione del contratto decentrato integrativo per l'anno 2018 ovvero:

- *In attuazione delle nuove disposizioni del CCNL, definire criteri per l'erogazione dei compensi e delle indennità contrattuali sulla base del riconoscimento del merito, in relazione al raggiungimento degli obiettivi, alle responsabilità connesse ed alle funzioni svolte;*
- *Individuare strumenti per garantire la massima correlazione tra le politiche retributive e il perseguimento di obiettivi e risultati individuati come prioritari dall'Amministrazione;*

- destinare risorse per nuove progressioni orizzontali, attivando procedure di individuazione del personale destinatario improntate alla selettività e al merito, secondo quanto previsto dall'art. 23 comma 2 dello stesso D.Lgs. 150/2009 e dall'art. 16 del CCNL 21/5/2018;
- prevedere idonei criteri per la differenziazione del premio individuale previsto dall'art. 69 del CCNL, che favoriscano un reale riconoscimento del merito anche in termini monetari;
- provvedere alla retribuzione della performance individuale destinandovi in modo prioritario tutte le risorse residue non utilizzate per altre indennità contrattuali, applicando il sistema di valutazione approvato con deliberazione n. 29 del 14/03/2018 in recepimento delle norme del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150

PRESO ATTO inoltre dell'attribuzione delle PEO ai dipendenti assegnatari da parte del responsabile dell'area amministrativo contabile con appositi atti determinativi;

PRESO ATTO della definitiva costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2018 giusta determinazione del responsabile dell'area amministrativo contabile n. 155 del 28/12/2018;

VISTO l'orientamento applicativo CFL17 con cui l'ARAN in risposta al quesito di un ente che chiedeva se si potesse prevedere, non avendo sottoscritto il contratto integrativo relativo all'anno di competenza entro lo stesso anno, nel contratto integrativo firmato oltre l'anno di competenza, i criteri per la distribuzione dei compensi relativi alla performance, chiarisce testualmente:

“Relativamente al problema della eventuale retroattività del contratto integrativo, si ritiene opportuno evidenziare che, in diverse occasioni, in passato, la Corte dei Conti ha ritenuto che l'erogazione di compensi per produttività, in riferimento ad anni ormai decorsi, non fosse lecita per la mancanza delle condizioni oggettive che legittimano, a monte, tali emolumenti. Tuttavia, si deve sottolineare che di recente, la Corte dei Conti, Sezione di controllo della regione autonoma del Friuli Venezia Giulia, con la deliberazione n.FVG/20/2018/Par ha fornito ulteriori elementi che consentono di affrontare la problematica posta in modo parzialmente diverso.

Tale pronuncia affronta il caso in cui, pur in presenza di un contratto integrativo sottoscritto l'anno successivo, sussistano tutti i requisiti sostanziali per l'erogazione dei compensi correlati alla performance: oltre a un'adeguata, formale e definitiva costituzione del Fondo entro l'anno, certificato dall'Organo di revisione, anche una tempestiva assegnazione degli obiettivi (individuali e/o collettivi) in modo che il personale dipendente “abbia potuto dispiegare consapevolmente e proficuamente le proprie energie lavorative a fronte dell'attività incentivata e nell'interesse finale dell'ente”.

Sussistendo tali requisiti sostanziali ed avendo la contrattazione integrativa - ancorché definitasi nell'anno successivo - operato nei limiti del suo ambito di riferimento, senza avere alcuna parte nell'individuazione degli obiettivi, nella determinazione del loro valore e del personale da coinvolgere, nella fissazione dei criteri di valutazione, le somme destinate ad incentivare la produttività possono comunque essere erogate.

Per operare in tal senso, devono necessariamente sussistere anche gli ulteriori presupposti fissati dalle norme contabili affinché le risorse non impegnate nell'anno di riferimento possano confluire nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione (ovverosia, la previa costituzione del Fondo nel corso dell'esercizio e la intervenuta emissione della certificazione dell'organo di revisione).”

DATO ATTO che il revisore dei conti ha certificato il fondo per le risorse decentrate definitivo come determinato con determinazione n. 155 già citata e che l'ente aveva assegnato tempestivamente gli obiettivi (individuali e/o collettivi) in modo che il personale dipendente “abbia potuto dispiegare consapevolmente e proficuamente le proprie energie lavorative a fronte dell'attività incentivata e nell'interesse finale dell'ente”;

PRESA VISIONE della deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 06/03/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si autorizza il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto integrativo decentrato di cui trattasi nel testo della pre-intesa ivi allegato per formarne parte integrante e sostanziale;

PRESO atto che, a seguito della trasmissione della succitata pre-intesa, unitamente alla relazione del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 4 del C.C.N.L. del 22/01/2004, ha attestato e confermato che gli oneri della Contrattazione Decentrata Integrativa, così come impostati, sono compatibili con i vincoli di bilancio;

VISTA la delega presentata dall'organizzazione CISL FP, già firmataria della preintesa di cui al presente accordo, al sig. Tegazzini Matteo;

CIÒ PREMESSO

le parti, che riconoscono la premessa narrativa come parte essenziale del presente accordo, in relazione alle norme prima richiamate,

STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO:

1) CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA

Il presente contratto, si applica al personale dipendente del Comune di Bagnolo di Po a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro subordinato.

Il presente contratto decentrato integrativo ha efficacia per l'anno 2018 e integra il CCDI già stipulato in data 18.05.2018.

Le parti condividono l'esigenza di un allineamento tra i periodi contrattuali previsti in sede di contrattazione nazionale e i periodi contrattuali della presente contrattazione integrativa. A tal fine, tenuto conto che l'ultimo contratto triennale sottoscritto ha riguardato il periodo 2016/2018, hanno convenuto sulla durata annuale del presente CCDI, dandosi atto che, in tal modo, il prossimo CCDI, relativo al periodo 2019-2021, potrà realizzare il pieno allineamento con la contrattazione nazionale.

In questa prima fase, relativa all'anno 2018, si è costituito il fondo delle risorse destinate ad incentivare il personale secondo le nuove disposizioni contrattuali, mentre la destinazione delle risorse verrà definita, in attuazione della clausola di ultra attività del contratto integrativo 2017 e precedenti, secondo le previsioni contenute nei contratti nazionali precedenti.

Le parti convengono altresì che, nel caso di modifiche alle disposizioni di legge o di contratto collettivo nazionale, che intervengano nel corso dell'anno e che abbiano implicazioni sui contenuti del presente accordo, procederanno ad eventuali sue integrazioni o modifiche.

2) ENTITA' DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018

La parte pubblica, nella persona del Presidente, per l'anno 2018, comunica che le risorse decentrate di parte stabile ammontano ad € 18.846,85, come da Determinazione del Responsabile dell'area Amministrativa finanziaria n. 48 del 11 maggio 2018 le quali sono integrate sulla base del nuovo CCNL 21.05.2018 della somma di € 382,50 quale differenziale PEO sul personale in essere al 01.03.2018 come da Determinazione del Responsabile dell'area Amministrativa finanziaria n. 152 del 28 dicembre maggio 2018 mentre il fondo definitivo ammonta ad € 22.527,19 come da Determinazione del Responsabile dell'area Amministrativa finanziaria n. 155 del 28 dicembre 2018 di cui:

- € 18.846,85 di parte stabile soggetto al limite D.lgs. 75/2017,
- € 382,50 di parte stabile non soggetto al limite D.lgs. 75/2017,
- € 1332,84 di parte variabile non soggetto al limite D.lgs. 75/2017 (economie da lavoro straordinario),
- € 1965,00 di parte variabile soggetto al limite D.lgs. 75/2017 (1,2% MS 1997),

3) UTILIZZO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018

Le Parti danno atto che la quota del "Fondo" non disponibile per la contrattazione è pari ad euro 12.568,68, di cui euro 2.478,20 utilizzata per l'indennità di comparto ed euro 10.090,48 per le progressioni orizzontali in essere al 31.12.2017. Sono state già contrattate come richiamato in premessa i fondi per attribuzione PEO 2018 per € 1.300,00.

Pertanto, risulta una parte stabile disponibile per la contrattazione relativa alla parte c.d. stabile di euro 5.360,67.

Alla quota di euro 5.360,67 (per l'anno 2018) va aggiunta la somma di euro 1.965,00 come previsto e disciplinato dall'art. 15, comma 2, del CCNL dell'1.4.1999, a cui si aggiungono, altresì, euro 1.332,84 come economie lavoro straordinario 2017 e quindi per un totale di euro 8.658,51 il tutto come da determinazione del Responsabile dell'area Amministrativa finanziaria n. 155 del 28 dicembre 2018.

Quindi, la residua quota del fondo disponibile ammontante ad euro 8.658,51 verrà così destinata:

- in quanto ad euro 360,00 per indennità di disagio per il personale esterno;
- in quanto ad euro 138,00 per indennità maneggio valori (0,52 euro al giorno);
- in quanto ad euro 2.000,00 per responsabilità del procedimento ai sensi dell' art. 17, comma 2, lett f) del CCNL del 1.4.1999, da redistribuirsi tra gli aventi diritto secondo le modalità stabilite dalla lettera b) del paragrafo dedicato ai "Criteri per la ripartizione del fondo relativo all'organizzazione del lavoro", del CCDI sottoscritto in data 30.12.2012, così come modificato al punto n. 1 del CCDI 2017;
- in quanto alla produttività/performance collettiva pari ad un importo del 20% del totale da attribuire da parte dei responsabili di area sulla base del piano della performance per l'anno 2018, nonché sulla base della valutazione del personale, secondo il sistema contenuto nel predetto piano della performance anno 2018;
- in quanto alla produttività/performance individuale pari ad un importo dell'80% del totale da attribuire da parte del responsabile di area sulla base del piano della performance per l'anno 2018 sulla base degli obiettivi ivi previsti in conformità agli obiettivi generali e specifici contenuti nei documenti programmatici del comune di Bagnolo di Po nonché secondo quanto previsto dal vigente sistema di valutazione della performance dell'ente.


Le parti danno atto che eventuali risparmi derivanti dall'applicazione dell'istituto delle specifiche responsabilità di cui all'art. 17, comma 2, lett. f), andranno ad incrementare la quota del fondo destinata alla produttività.

Letto, approvato e sottoscritto.

LA DELEGAZIONE TRATTANTE

Di parte pubblica

Dott. Giuseppe Esposito




Di parte sindacale

Sig. Paolo Zanini CGIL FP



Dott. Matteo Tegazzini delegato CISL FP



RSU:

Sig. Daniele Cadore





Rovigo 11 Marzo 2019

Al Sig. Segretario
del Comune di Bagnolo di Po
Dr. Esposito Giuseppe

Oggetto: delega di partecipazione al Sig. Tegazzini Matteo.

Preg. Dr. Esposito non potendo partecipare all'incontro di domani 12 Marzo, delego il dipendente Tegazzini Matteo, peraltro nominato già Sas Aziendale, a partecipare al mio posto all'incontro.
Distinti saluti.

Segreteria Cisl Fp Padova Rovigo
Francesco Malin